Pubblicato il 13/09/2019

Sent. n. 1577/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2008, proposto da
[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;
contro
Comune di Conca dei Marini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnava, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di demolizione n. 15 del 25 luglio 2008, emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Conca dei Marini;
- gli abusi contestati erano consistiti nelle seguenti opere, eseguite sine titulo in corrispondenza dell'immobile in proprietà della ricorrente, ubicato in Conca dei Marini, via [omissis], censito in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], sub [omissis], nonché ricadente in zona classificata 3 – Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei dal PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana: «realizzazione di due volumi costituiti da struttura portante verticale in legno e da struttura orizzontale in profilati scatolari di ferro, chiusi perimetralmente dal muro di contenimento al lato monte e sui lati rimanenti da infissi scorrevoli in alluminio anodizzato tipo legno, con vetri camera; la copertura inoltre è realizzata da pannellature in legno nella parte intradossata e da materiale impermeabile per la parte a vista costituendo un pacchetto isolante dello spessore di circa cm 10 … le due verande hanno le seguenti dimensioni : veranda a: superficie m 10,87 x m 4,36 = mq 130,32; volumetria mq 130,32 x m 2,75 = mc 358,38; veranda b: superficie m 3,70 x m 2,30 = mq 8,51; volumetria mq 8,51 x m 2,75 = mc 18,63»;
- a sostegno dell'esperito gravame, la Criscuolo deduceva, in estrema sintesi: -- l'omessa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990; -- l'incompetenza dell'organo promanante il provvedimento impugnato, in quanto, a suo dire, non dirigente né dipendente del Comune di Conca dei Marini; -- l'inapplicabilità della sanzione demolitoria, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria di preesistenti tettoie-pergolati; -- la sanabilità degli abusi contestati;
- l'intimato Comune di Conca dei Marini non si costituiva in giudizio;

- all’udienza pubblica dell’8 luglio 2019, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l’ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato, non richiede apporti partecipativi di quest’ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme su procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6071/2012; sez. VI, n. 2873/2013; n. 4075/2013; sez. V, n. 3438/2014; sez. III, n. 2411/2015; sez. VI, n. 3620/2016; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 107/2015; Salerno, sez. II, n. 69/2015; Napoli, sez. IV, n. 685/2015; sez. II, n. 1534/2015; Salerno, sez. II, n. 664/2015; n. 1036/2015; Napoli, sez. III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; sez. VIII, n. 1767/2016; sez. IV, n. 4495/2016; n. 4574/2016; sez. III, n. 121/2017; n. 677/2017; sez. VI, n. 995/2017; sez. IV, n. 2320/2017; sez. VIII, n. 4122/2017; sez. III, n. 5967/2017; Salerno, sez. II, n. 24/2018; Napoli, sez. III, n. 898/2018; n. 1093/2018; sez. IV, n. 1434/2018; n. 1719/2018; n. 2241/2018; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 2098/2015; n. 10829/2015; n. 10957/2015; n. 2588/2016; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1708/2016; n. 1552/2017);
- premesso, che, a norma degli artt. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001 e 107 comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 267/2000, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi, esplorativo si rivela il motivo di gravame che assume, da un lato, la qualifica non dirigenziale del soggetto promanante il provvedimento impugnato, ma non dimostra, d’altro lato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., la sussistenza di tale qualifica nell’apparato organizzativo comunale di Conca dei Marini (rispetto al quale tanto meno dimostra l’asserita estraneità del soggetto anzidetto);
- alla stregua delle relative caratteristiche morfologiche, dimensionali e strutturali, i due manufatti contestati si configurano, a tutti gli effetti, a guisa di ‘verande chiuse’, gli infissi ad esse apposte realizzando una stabile perimetrazione degli spazi interni, ossia a guisa di opere non precarie perché stabilmente infisse al suolo, implicanti, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria, oltre che di superficie e sagoma, e si rivelano, quindi, suscettibili di arrecare un impatto significativo sul preesistente assetto del territorio;
- essi richiedevano, pertanto, il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale erano sanzionabili in via esclusivamente demolitoria, e non anche a norma dell'art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, riferibile alla sola ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 771/2018; cfr., in tan senso, anche Cons. Stato, sez. VI, n. 306/2017; n. 1893/2018; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1181/2012; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 3069/2014);
- per di più, ricadendo in area paesaggisticamente vincolata, richiedevano il previo rilascio del titolo abilitativo all’uopo necessario, in mancanza del quale erano, comunque, pure sanzionabili in via demolitoria, ai sensi degli artt. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, a prescindere dalla relativa qualificazione edilizia;
- l’ingiunta misura repressivo-ripristinatoria non necessitava di valutazione in ordine alla conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, e in mancanza di preesistente domanda di sanatoria da parte del soggetto interessato, ne doveva essere disposta la rimozione indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità agli strumenti urbanistici e della loro ipotetica sanabilità: infatti, l'abusività di un'opera edilizia costituisce, già, di per sé, presupposto per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 416/2017);

Ritenuto, in conclusione, che:
- stante l’acclarata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;
- quanto alle spese di lite, nulla devesi nei confronti del non costituito Comune di Conca dei Marini;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO